

Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2024	Art. Capoverso	Supplemento al regolamento di previdenza 2024	Comunicazione esterna	Personе assicurate	Personе beneficiarie di rendita
L. Termini		L. Termini				
Età di riferimento	Età di pensionamento prevista per legge	Età di riferimento	Età di pensionamento prevista per legge L'età di riferimento nella fondazione corrisponde a 65 anni.	Adeguamento: precisazione dell'età di pensionamento ordinaria. L'età di riferimento dell'AVS viene gradualmente innalzata e sarà uniformata a quella della fondazione solo a partire dal 2028.	X	X
III. Finanziamento		III. Finanziamento				
Art. 14	Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo	Art. 14	Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo			
14.2	Riscatto facoltativo	14.2	Riscatto facoltativo			
1.-6.	Invariato	1.-6.	Invariato			
7.	Se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e percepisce prestazioni di vecchiaia da un altro rapporto di previdenza, nel calcolo del riscatto massimo consentito saranno computati gli averi di vecchiaia al momento dell'avvenuto pensionamento.	7.	Se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e percepisce prestazioni di vecchiaia da un altro rapporto di previdenza, nel calcolo del riscatto massimo consentito saranno computati gli averi di vecchiaia al momento dell'avvenuto pensionamento. I riscatti volontari possono essere effettuati anche se la persona assicurata, al raggiungimento dell'età di riferimento, dispone ancora di un potenziale di riscatto e il rapporto assicurativo continua a sussistere. Il potenziale di riscatto all'età di riferimento si riduce nella misura degli accrediti di vecchiaia, dei conforamenti e degli interessi durante il mantenimento dell'assicurazione.	Adeguamento: questo capoverso è stato ripreso dall'art. 10.8 cpv. 5 e riformulato ai fini di una migliore comprensibilità.		
8.	Invariato	8.	Invariato			
IV. Prestazioni previdenziali		IV. Prestazioni previdenziali				
Art. 18	Prestazioni di vecchiaia	Art. 18	Prestazioni di vecchiaia			
18.4	Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento	18.4 10.5	Mantenimento dell'assicurazione della previdenza professionale dopo l'età di riferimento	Nuovo: nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stato inserito il mantenimento della previdenza professionale senza contributi (rinvio del pensionamento) dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.	X	
1.	In caso di continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino al massimo al compimento del 70° anno di età.	1.	Se l'attività lucrativa presso l'attuale datore o datrice di lavoro viene mantenuta oltre l'età di riferimento, la persona assicurata può scegliere tra il mantenimento con o senza contributi. Il mantenimento della previdenza con o senza contributi è possibile fino al massimo al compimento del 70° anno di età. La richiesta scritta dev'essere presentata al più tardi 30 giorni prima del raggiungimento dell'età di riferimento della fondazione. Il mantenimento richiesto vale per l'intera durata dell'assicurazione e non può essere modificato.	Nuovo: mantenimento dell'assicurazione con o adesso anche senza contributi in caso di continuazione dell'occupazione dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Nuovo: definizione della forma della richiesta	X	
2.	I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e la partecipazione del datore o datrice di lavoro e del lavoratore o lavoratrice dipendono dal piano previdenziale esistente. Il conto di vecchiaia della persona assicurata viene mantenuto di conseguenza. La prestazione di vecchiaia diventa esigibile non appena termina il mantenimento dell'assicurazione o la persona assicurata raggiunge il limite d'età massimo per il mantenimento dell'assicurazione ai sensi del punto 1.	2.	I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e la partecipazione del datore o datrice di lavoro e del lavoratore o lavoratrice dipendono dal piano previdenziale esistente. Il conto di vecchiaia della persona assicurata viene mantenuto di conseguenza. La prestazione di vecchiaia diventa esigibile non appena termina il mantenimento dell'assicurazione o la persona assicurata raggiunge il limite d'età massimo per il mantenimento dell'assicurazione ai sensi del punto 1.			
		a)	In caso di mantenimento della previdenza senza contributi, il conto di vecchiaia viene mantenuto con remunerazione. Le spese amministrative continuano a essere fatturate al datore o datrice di lavoro secondo il piano di previdenza.	Nuovo: spiegazione relativa alla nuova norma legale sul mantenimento senza contributi della previdenza professionale (rinvio del pensionamento) dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.	X	
		b)	In caso di mantenimento della previdenza, i contributi di risparmio e le spese amministrative del datore o datrice di lavoro e del lavoratore o lavoratrice si rifanno al piano di previdenza vigente.	Adeguamento: testo riformulato ai fini di una migliore comprensibilità.	X	
3.	Non sussiste più alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità di guadagno (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalido, esonero dal pagamento dei contributi). Al subentrare di un'incapacità lavorativa, l'assicurazione cessa e vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste. Se la persona assicurata muore, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia al momento del decesso.	3.	Contributi di rischio vengono meno in caso di mantenimento della previdenza dopo l'età di riferimento a partire da tale momento non sono quindi assicurate né l'esenzione dai contributi né le prestazioni di rischio. Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro, la prestazione di vecchiaia viene meno se il mantenimento della previdenza decide secondo il capoverso 4. Se la persona assicurata muore, le prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia al momento del decesso.	Adeguamento: testo riformulato ai fini di una migliore comprensibilità e integrazione nel caso di incapacità lavorativa.	X	

4.	La fruizione del capitale di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni non è più possibile.	4.	<p>La fruizione del capitale di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni non è più possibile.</p> <p>La prestazione di vecchiaia viene meno se</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto di lavoro viene sciolto; - il grado di occupazione viene ridotto e la soglia d'ingresso definita nel piano di previdenza non è più raggiunta o - la persona assicurata raggiunge il limite d'età massimo per il mantenimento della previdenza secondo il cpv. 1. <p>Il diritto alle prestazioni di vecchiaia e le disposizioni sono definiti nell'art.19.</p>	Cancellato: un prelievo anticipato non è più possibile per legge.				X																												
5.	Se la persona assicurata ha delle possibilità di riscatto al raggiungimento dell'età di riferimento, si possono effettuare dei riscatti facoltativi per il miglioramento delle prestazioni anche durante il mantenimento della previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce fino a concorrenza degli interessi, dei conferimenti e degli accrediti di vecchiaia effettuati durante il mantenimento dell'assicurazione.	5.	<p>Se la persona assicurata ha delle possibilità di riscatto al raggiungimento dell'età di riferimento si possono effettuare dei riscatti facoltativi per il miglioramento delle prestazioni anche durante il mantenimento della previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce fino a concorrenza degli interessi, dei conferimenti e degli accrediti di vecchiaia effettuati durante il mantenimento dell'assicurazione.</p>	Adeguamento: il capoverso è stato integrato nell'art. 14.2 cpv. 7.				X																												
Art. 20	Prestazioni per i superstiti	Art. 20	Prestazioni per superstiti																																	
20.2	Rendita per coniugi	20.2	Rendita per coniugi																																	
1.		1.	invariato																																	
2.	L'ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano previdenziale. Restano salve le disposizioni in materia di riduzione ai sensi dell'articolo 24.	2.	L'ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano previdenziale. Restano salve le disposizioni in materia di riduzione ai sensi dell'articolo 24. Se la persona assicurata ha mantenuto l'assicurazione dopo l'età di riferimento con o senza contributi, le prestazioni per i superstiti sono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia al momento del decesso.	Precazione: spiegazione delle basi di calcolo per le prestazioni per superstiti.				X																												
3-7.		3-7.	invariato																																	
20.6	Capitale in caso di decesso	20.6	Capitale in caso di decesso																																	
1.	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del raggiungimento dell'età di riferimento e gli avuti di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli articoli 20-20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso.	1.	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del raggiungimento dell'età di riferimento e gli avuti di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli articoli 20-20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. Non sussiste alcun diritto al capitale in caso di decesso se la persona assicurata mantiene il rapporto di previdenza secondo l'art. 10.8.	Precazione: spiegazione del diritto al capitale in caso di decesso in caso di mantenimento dell'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento.				X																												
2-6.		2-6.	invariato																																	
Allegato 1 al regolamento di previdenza 2024		Allegato 1 al regolamento di previdenza 2024																																		
Il presente allegato si riferisce all'articolo 18.5, capoverso 2 del regolamento di previdenza.		Il presente allegato si riferisce all'articolo 18.4, 6 -capoverso 2 del regolamento di previdenza.																																		
		Tabella delle aliquote di conversione fino al 2024		Nuovo: integrazione della tabella attuale mancante																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età al momento dell'evento</th> <th>Aliquote di conversione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>38</td><td>4,52%</td></tr> <tr><td>39</td><td>4,66%</td></tr> <tr><td>40</td><td>4,80%</td></tr> <tr><td>41</td><td>4,94%</td></tr> <tr><td>42</td><td>5,08%</td></tr> <tr><td>43</td><td>5,22%</td></tr> <tr><td>44</td><td>5,36%</td></tr> <tr><td>45</td><td>5,50%</td></tr> <tr><td>46</td><td>5,64%</td></tr> <tr><td>47</td><td>5,78%</td></tr> <tr><td>48</td><td>5,92%</td></tr> <tr><td>49</td><td>6,06%</td></tr> <tr><td>50</td><td>6,20%</td></tr> </tbody> </table>		Età al momento dell'evento	Aliquote di conversione	38	4,52%	39	4,66%	40	4,80%	41	4,94%	42	5,08%	43	5,22%	44	5,36%	45	5,50%	46	5,64%	47	5,78%	48	5,92%	49	6,06%	50	6,20%					X
Età al momento dell'evento	Aliquote di conversione																																			
38	4,52%																																			
39	4,66%																																			
40	4,80%																																			
41	4,94%																																			
42	5,08%																																			
43	5,22%																																			
44	5,36%																																			
45	5,50%																																			
46	5,64%																																			
47	5,78%																																			
48	5,92%																																			
49	6,06%																																			
50	6,20%																																			
		Esempio di applicazione della precedente tabella																																		
		Il signor A. (nato il 25.04.1961) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquote di conversione viene calcolata nel modo seguente:																																		
		64 anni: 5,36% 63 anni: 5,22% Differenza: 0,1412 mesi * 5 mesi = 0,0568% Aliquote di conversione 63 anni e 5 mesi: 5,22% + 0,0568% = 5,279%																																		

